

Delibera n. 50/11/CIR

**Definizione della controversia
E.r.a. S.r.l. /Wind Telecomunicazioni S.p.A.
(Proc. n. GU14/1811/09)**

L'AUTORITA'

NELLA sua riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 28 aprile 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera a), n.14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo del 1° agosto 2003 n. 259 recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la delibera n. 173/07/CONS recante "*Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'istanza del 24 settembre 2009 (prot. n. 74164), con la quale la società XXX, in persona del legale rappresentante, ha chiesto l'intervento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la definizione della controversia in essere con la società Wind telecomunicazioni S.p.A.;

VISTA la nota del 16 dicembre 2009 (prot. n.93358), con cui la Direzione tutela dei consumatori ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del regolamento allegato alla delibera n. 173/07/CONS, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, invitando le parti stesse a presentarsi all'udienza di discussione in data 19 gennaio 2010;

PRESO ATTO della mancata costituzione della parte istante nella predetta udienza del 19 gennaio 2010 e della richiesta formulata in quella sede da parte della società Wind Telecomunicazioni S.p.A. di rinviare la trattazione della questione per effettuare ulteriori verifiche;

VISTA la nota del 30 marzo 2010 (prot. n. 0019487) con la quale la Direzione tutela dei consumatori ha convocato nuovamente le parti per essere sentite in data 27 luglio 2010;

PRESO ATTO della mancata costituzione della parte istante all'udienza del 27 luglio 2010;

UDITA la società Wind Telecomunicazioni S.p.A. nel corso della predetta udienza;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

La società XXX, in persona del proprio legale rappresentante YYY, contesta la impossibilità di gestire dal proprio telefono mobile la posta elettronica.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento il sig. YYY lamenta la impossibilità di utilizzare gratuitamente il servizio di posta elettronica, con dominio "libero", sul proprio cellulare aziendale. In detta istanza egli riferisce di avere appreso soltanto nel corso dello svolgimento dell'udienza di conciliazione che si trattava di un servizio a pagamento e che per accedere a quel tipo di servizio era necessaria un'apposita abilitazione.

L'istante, quindi, si è rivolto a questa Autorità lamentando l'onerosità del servizio di cui trattasi affermando che nel contratto sottoscritto con la società Wind Telecomunicazioni S.p.A. non era previsto alcun costo aggiuntivo per l'utilizzo di detto servizio. Tuttavia, nella propria istanza, egli non ha formulato richieste di alcun tipo.

La società Wind Telecomunicazioni S.p.A., nel corso dell'udienza del 27 luglio 2010, in relazione a quanto lamentato dall'istante, ha innanzitutto chiarito che la fruizione del servizio di posta elettronica con la società Wind Telecomunicazioni S.p.A. può effettuarsi in due diverse modalità: "*Libero mail*" e "*Libero mail plus*". Detta società ha quindi specificato che il servizio "*Libero mail*" viene erogato gratuitamente ma non consente, a differenza del servizio "*Libero mail plus*", la gestione della casella di posta indipendentemente dall'operatore di accesso prescelto. Il servizio "*Libero mail plus*", che consente invece la gestione della posta elettronica indipendentemente

dall'operatore prescelto, è un tipo di servizio fruibile a pagamento. La società Wind Telecomunicazioni S.p.A. ha inoltre precisato che il dettaglio dei servizi offerti è riportato sul proprio sito *web*.

II. Motivi della decisione.

In relazione all'istanza di definizione della controversia presentata dal sig. YYY, in qualità di legale rappresentante della società XXX, deve rilevarsi come egli non abbia formulato alcuna richiesta che possa oggetto di valutazione, ai fini di un suo eventuale accoglimento, da parte di questa Autorità.

Egli, del resto, in seguito all'avvio della procedura di definizione della controversia da parte di questa Autorità non ha fornito alcun elemento atto a consentire la ricostruzione dell'oggetto della pretesa e la sua eventuale fondatezza. L'istante non è comparso nelle due udienze fissate per la discussione della controversia *de qua*, né ha inviato alcuna memoria al riguardo.

Ad ogni modo, in relazione a quanto lamentato dal sig. YYY nella propria istanza e in mancanza di ulteriori elementi, deve rilevarsi come quanto dichiarato dalla società Wind Telecomunicazioni S.p.A., nel corso dell'udienza di discussione della controversia tenutasi innanzi a questa Autorità in data 27 luglio 2010, sia idoneo ad escludere la fondatezza di quanto lamentato dall'istante. Detta società, in tale occasione, ha affermato che la impossibilità per l'istante di gestire il proprio *account* di posta elettronica è dovuta al fatto che egli ha scelto il servizio gratuito "*Liberò mail*", che non consente, a differenza del servizio a pagamento "*Liberò mail plus*", la gestione della casella di posta indipendentemente dall'operatore di accesso prescelto, donde le problematiche lamentate dall'istante in ordine all'utilizzo della posta elettronica con dominio "libero".

RITENUTO, per quanto sopra esposto, che la contestazione dell'istante sia priva di fondamento;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

UDITA la relazione del Commissario Roberto Napoli, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento;

DELIBERA

Il rigetto dell'istanza presentata dalla società XXX. in data 24 settembre 2009.

La presente delibera è notificata alle parti ed è resa disponibile sul sito *web* dell'Autorità.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto

può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 28 aprile 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Roberto Napoli

Per visto di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola